

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 85 del 5 marzo 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive".

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Ripa Di Meana Carlo		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ronconi Maurizio	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE:

Carlo LIVIANTONI


CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Pietro LAFFRANCO

ESTENSORE:

Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE:

Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 14

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 5 MARZO 2001

LEGGE REGIONALE "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 – Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1311 dell'8.11.2000, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 – Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19.12.2000 e trasmessa per il parere alla II Commissione il 20.12.2000 (ATTO N. 397);

ATTESO che il Presidente della Giunta regionale con nota del 20.2.2001, prot. 3549, ha chiesto, essendo decorso il termine previsto dall'art. 22 comma 1 del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del Regolamento stesso;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale e gli interventi dei Consiglieri regionali anche a titolo di dichiarazione di voto;

VISTI gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale ed approvati;

VISTO il DL. 30 gennaio 1998, n. 6;

VISTO il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;


VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.P.R. n. 25 gennaio 2000, n. 34;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 9;



VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

- a) con votazione separata sui singoli articoli e sugli emendamenti presentati nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 17 voti favorevoli e 7 di astensione espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 – Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12.5.1997 e 26.9.1997 e successive" composta di n. 10 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazioni dell'art. 4)

1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è così sostituito:
"La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:"
- b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e)";
- c) alla lett. f2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero."



2. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è così sostituito:

"7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26 bis dando comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori."

3. Dopo il comma 7 dell' art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui all'art. 26 bis, ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione.

7 ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce l'erogazione del contributo."

Art. 2


(Modificazioni dell'art. 8)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, dopo le parole "degli interventi" e prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: "nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito al Comune qualora si sostituisca agli aventi diritto."

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 le parole ", ai sensi dell'art. 3, comma 6bis, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6," sono sostituite con la parola "sostitutivi".

3. Il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

"4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero della somma



risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo."

4. Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

"5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2."

5. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima dell'ultimo periodo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo:

" La sostituzione comprende anche gli interventi per le rifiniture e gli impianti interni limitatamente alle unità immobiliari occupate dai residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale."

Art. 3


(Modificazioni e integrazioni dell'art. 13)

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, prima del punto sono aggiunti i seguenti periodi: ", nonché le verifiche in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili privati. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi."

2. I commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 sono abrogati.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

"6bis. La Giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera."



Art. 4
(Articolo 13bis)

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 13bis
(Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati
e delle imprese)

1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata, il direttore dei lavori:


a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile;

b) trasmette allo sportello unico di cui all'art. 19, in qualità di responsabile dei lavori, la notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, indicando, sentita l'impresa appaltatrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) vigila sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denuncia le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.

2. La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nominativi dei tecnici che non hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al comma 1, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini, stabiliti con diffida del Comune, per il completamento delle progettazioni.

3. Le imprese nei cui confronti sono state accertate da parte degli Enti competenti gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza nei cantieri, assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono inserite nell'elenco previsto all'art. 2, comma 2,



dell'ordinanza commissariale n. 102 del 28 luglio 2000.

4. I tecnici e le imprese inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 non possono assumere incarichi e appalti pubblici e privati. A tal fine all'atto di affidamento è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei tecnici e delle imprese interessate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestato il non inserimento negli elenchi.”.

Art. 5

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 14)

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, le parole "Rete telematica regionale sugli appalti" sono sostituite con le parole "sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici prevista dall'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. Il testo del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è sostituito dal seguente:


"6. La diffusione dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dall'Osservatorio sulla ricostruzione previsto dall'art. 18.”.

Art. 6

(Modificazioni dell'art. 19)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

"1bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarità contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano



possibili verifiche più estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale.”.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

“3bis. Qualora lo Sportello Unico non rilasci l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello Unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 23)


1. Il testo dell'art. 23 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è sostituito dal seguente:

“1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a duemilioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata:

a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o inferiori a centocinquantamila euro, dall'art. 28 e, per quelli di importo superiore, dall'art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

c) all'osservanza delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.”.



Art. 8

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 24)

1. Il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

"1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri determinati all'art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del 5 agosto 1998."

2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è abrogato.

Art. 9

(Articolo 26bis)

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 26bis


(Qualificazione delle imprese per lavori privati)

1. L'esecutore, a qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a trecento milioni di lire, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione per scaglioni di importo."

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni dell'art. 26bis, così come aggiunto dall'art. 9 della presente legge, non si applicano ai privati, singoli o riuniti in consorzio,



ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state comunicate le concessioni contributive.

- b) con distinta votazione che ha registrato 24 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69 dello Statuto della Regione dell'Umbria, determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria.

L'ESTENSORE

Dott.ssa Maria Rita Francesconi